

REGOLAMENTO di ISTITUTO
e
di DISCIPLINA

approvato dal Consiglio di Istituto il
5/02/2019

Sommario

PREMESSA	4
PRINCIPI	4
NORME COMUNI	4
Art.1 - Rispetto delle norme di sicurezza	4
Art.2 - Divieto di fumo	4
Art. 3 - Uso del cellulare e altri dispositivi elettronici	5
TITOLO I – DOCENTI	5
Sezione I – Dei diritti e dei doveri dei docenti	5
Art. 4 - I diritti	5
Art. 5 - I doveri generali	5
Art. 6 –Vigilanza ad inizio e al termine delle lezioni	6
Art. 7 – Vigilanza durante l’intervallo	6
Art. 8 – Vigilanza durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione	6
Art. 9 – Presenza del docente alle Assemblee di Classe	6
Art. 10 – Presenza del docente alle Assemblee d’Istituto	6
Art. 11 – Tenuta dei registri Registri di classe	7
Registro personale del professore	7
Registri dei laboratori, prenotazioni laboratori e aule speciali	7
Registri delle attività integrative	7
Sezione II – Dei rapporti Scuola-Famiglia	7
Art. 12 – Rapporti tra docenti e genitori degli allievi	7
Sezione III – Del Piano triennale dell’Offerta Formativa e della programmazione collegiale	7
Art. 13 – Programmazione collegiale	7
TITOLO II – STUDENTI	8
Capo I – Dei diritti e dei doveri degli studenti	8
Art. 14 – Principi fondamentali	8
Art. 15 – Diritti dello studente	8
Sezione I – Dei diritti e delle libertà	8
Art. 16 - Assemblea degli studenti	8
Art. 17 – Utilizzo pomeridiano dei locali da parte degli studenti	8
Sezione II - Dei doveri e degli obblighi	8
Art. 18 – Rispetto delle persone, delle cose e dell’ambiente	8
Art. 19 – Doveri ed obblighi comportamentali	9
Art. 20 – Atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo	9
Sezione III – Delle norme che regolano le frequenze e le assenze	10
Art. 21 – Frequenza	10

Art. 22 – Ingressi	10
Art. 23 - Uscite	10
Art. 24 – Comunicazione delle assenze prolungate	10
Capo II – Delle sanzioni disciplinari	10
Sezione I – Dei principi di applicazione delle sanzioni	10
Art. 25 – Criteri di irrogazione dei provvedimenti disciplinari	10
Art. 26 – Competenza per l’irrogazione dei provvedimenti disciplinari che prevedono l’allontanamento	11
Art. 27 – Rientro nella comunità scolastica	11
Art. 28 – Ricorso avverso le sanzioni disciplinari	11
Art. 29 - Tipologia della sanzione	11
Art. 30 - Correlazione tra doveri, infrazioni e sanzioni (tabelle A, B, C)	12
TABELLA A - INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI e SANZIONI	12
TABELLA B - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI e SANZIONI	13
TABELLA C - VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIFUMO	14
Art. 31 – Ambito di applicazione delle sanzioni	14
Art. 32 – Sanzioni per violazioni disciplinari nel corso delle sessioni d’esame	14
Art. 33 - Modalità per l’adozione delle sanzioni disciplinari	14
Art. 34 – Sanzioni e valutazione del comportamento	14
Titolo III ORGANI COLLEGIALI	15
Capo III – Dell’Organo di garanzia	15
Sezione I – Della costituzione, composizione e funzionamento dell’Organo di Garanzia	15
Art. 35 – Costituzione	15
Art. 36 – Composizione	15
Art. 37 – Durata	15
Art. 38 – Funzionamento	15
Art. 39 – Decadenza dei membri	15
Sezione II –Del Funzionamento Collegio dei Docenti	15
Art. 40 - Delibere del Collegio dei Docenti	15
Sezione III –Del Funzionamento Consiglio di Istituto	15
Art. 41 – Convocazione del Consiglio di Istituto	15
Art. 42 – Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto.	15

PREMESSA

Il presente regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia affermati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Esso si inquadra in una concezione del processo educativo inteso come promozione della piena formazione umana, civile e professionale dei giovani mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Recepisce i contenuti dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con D.P.R. 249/1998 integrato dal D.P.R. 235/2007. È conforme ai principi e alle norme del "Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche" (D.P.R. 275/99), del "Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche" (D.P.R. 567/96), nonché della "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" (L. 107/2015) e relativi decreti attuativi.

Il presente Regolamento è strumento di garanzia di diritti e doveri. Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, personale della scuola e studenti, è tenuto ad osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante.

PRINCIPI

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondanti:

- **Uguaglianza:** il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi di tutti i componenti della comunità scolastica. All'interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.
- **Imparzialità, equità e trasparenza:** i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività, equità e trasparenza. La scuola si impegna a garantire la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge; si impegna, inoltre, a rendere noti finalità, obiettivi e metodi dell'attività didattica, i criteri di valutazione e le procedure relative ai provvedimenti disciplinari.
- **Accoglienza ed inclusione:** la scuola favorisce l'accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare attenzione alla fase d'ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità.
- **Partecipazione:** la scuola garantisce la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della comunità scolastica.

NORME COMUNI

Art.1 - Rispetto delle norme di sicurezza

Tutto il personale della scuola e gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni relative alla sicurezza dell'Istituto, emanate in attuazione del D.lgs. 81/2008, e ad adottare comportamenti che non mettano in alcun modo a repentaglio la propria e l'altrui incolumità; in particolare, hanno l'obbligo di partecipare ai corsi sulla sicurezza predisposti dalla scuola, ottenerne la certificazione e custodirla.

E'vietato manomettere i sistemi antincendio (estintori, manichette) e rimuovere o danneggiare i segnali di sicurezza.

Art.2 - Divieto di fumo

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge è assolutamente vietato fumare all'interno dell'intero edificio scolastico e nelle aree cortilive di sua pertinenza.

Il divieto di fumo è esteso, secondo le raccomandazioni dell'OMS, anche al fumo mediante le cosiddette "sigarette elettroniche", siano esse con o senza nicotina, ovvero a base di qualsiasi aroma o sostanza.

Appositi cartelli segnalano il divieto, la norma, le sanzioni applicabili e i soggetti cui spetta vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni.

Art. 3 - Uso del cellulare e altri dispositivi elettronici

Allo scopo di favorire un ambiente di apprendimento concentrato e un miglior benessere psicofisico degli alunni, i telefoni cellulari e gli smartphone devono essere tenuti spenti e riposti nello zaino o nella borsa, e non devono essere in alcun momento visibili, per l'intero orario scolastico (ivi compresa la ricreazione) e durante lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro.

L'uso di telefoni cellulari e smartphone non è consentito, neanche a fini didattici, in nessuna area della scuola (aule, laboratori, corridoi, cortile, ecc.) né nelle palestre esterne ove si svolge l'attività didattica, se non nei casi in cui l'uso sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali.

Analogamente, l'uso dei suddetti dispositivi rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito dell'informatica e delle telecomunicazioni.

E' consentito l'impiego di altri dispositivi tecnologici e digitali (pc, tablet e lavagna elettronica) esclusivamente per finalità didattiche e previa autorizzazione del docente ed in ogni caso, se previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento.

Resta fermo che, in qualunque momento della permanenza a scuola, è vietato acquisire, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi, immagini di studenti, docenti o altro personale dell'Istituto ed effettuare filmati e registrazioni senza preventiva autorizzazione scritta degli interessati (o dei genitori se si tratta di minori) e del Dirigente Scolastico.

È comunque sempre vietato renderli di dominio pubblico attraverso la rete, (social network, canali video, ecc.).

Si ricorda che la raccolta e la diffusione di immagini altrui costituiscono sempre e comunque trattamento di dati personali. Qualora ciò si verifichi, senza il preventivo consenso degli interessati in violazione delle norme di legge in materia di privacy, l'autore del trattamento potrà essere chiamato a rispondere di ciò sia in sede penale sia in sede civile e amministrativa.

TITOLO I – DOCENTI

Sezione I – Dei diritti e dei doveri dei docenti

Art. 4 - I diritti

Ogni docente ha il diritto di:

1. vedere riconosciuta la qualità del proprio lavoro ed essere trattato con rispetto da tutti i membri della comunità scolastica;
2. operare scelte personali relativamente a programmi, strumenti di valutazione e metodologie didattiche nel rispetto del Piano dell'Offerta Formativa, della Programmazione stabilita dai Dipartimenti disciplinari, delle delibere del Consiglio di Istituto, del Collegio docenti e dei Consigli di classe.

Art. 5 - I doveri generali

Ogni docente concorre alla realizzazione delle finalità del Piano dell'Offerta Formativa svolgendo l'attività di insegnamento e tutte le attività di programmazione, progettazione, valutazione, ricerca, studio e sistematizzazione della pratica didattica necessarie all'efficace sviluppo dei processi formativi.

Ogni docente:

1. partecipa alla definizione comune dei contenuti, degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione e delle metodologie didattiche;
2. contribuisce all'attuazione dei progetti didattici decisi collegialmente;
3. garantisce l'uso di metodologie di insegnamento adeguate alla difficoltà della materia e al livello degli studenti;
4. fornisce agli studenti una informazione preventiva in merito alle modalità di insegnamento, ai criteri di valutazione e alle modalità di recupero;
5. fornisce la correzione tempestiva e motivata degli elaborati scritti entro 15gg e la comunicazione delle valutazioni di ogni prova scritta e orale attraverso il registro elettronico;
6. fornisce una regolare informazione sull'andamento del profitto all'alunno e alla famiglia;
7. rispetta la personalità degli studenti, la loro identità sessuale, la loro coscienza, le loro credenze e le loro condizioni personali e sociali;
8. contribuisce ad alimentare un clima democratico, di partecipazione e di scambio di idee ed esperienze;

9. mantiene o sollecita un rapporto collaborativo con le famiglie;
10. mantiene una condotta coerente con le finalità educative della comunità scolastica; l'eventuale uso dei canali sociali informatici è limitato esclusivamente per comunicazioni relative alla comunità scolastica;
11. osserva il segreto d'ufficio evitando di diffondere informazioni sulla discussione svolta nei Consigli di classe e negli altri organi collegiali; non comunica le decisioni assunte durante gli scrutini prima della pubblicazione dei risultati; evita di rendere nota l'eventuale sanzione disciplinare comminata dal Consiglio di classe prima della comunicazione ufficiale;
12. osserva le norme e disposizioni in materia di privacy avendo cura di non diffondere, trasmettere a terzi o smarrire documenti contenenti i dati personali degli alunni e non comunicando ai genitori l'andamento scolastico di altri alunni;
13. osserva l'obbligo di fedeltà ai sensi dell'art.2105c.c.;
14. comunica tempestivamente alla Presidenza o Vicepresidenza situazioni critiche, e qualora ne venga a conoscenza, il docente è tenuto a riferire al Dirigente scolastico fatti rilevanti ai fini dell'eventuale obbligo di denuncia ai sensi dell'art.331 del c.p.p.
15. vigila sui comportamenti degli studenti affinché non sia procurato danno alle persone e alle cose;
16. vigila sull'osservanza da parte degli studenti delle norme di sicurezza;
17. vigila nelle aule e nei laboratori perché siano rispettati arredi, suppellettili e ambienti;
18. vigila al fine di prevenire situazioni di bullismo o cyberbullismo e, qualora ne venga a conoscenza, le segnala al Dirigente Scolastico;
19. durante le lezioni non consente l'uscita dalla classe a più di uno studente per volta;
20. durante le lezioni non utilizza il telefono cellulare o altro dispositivo per fini personali;
21. durante l'attività lavorativa non utilizza le strumentazioni scolastiche per fini personali.

Art. 6 –Vigilanza ad inizio e al termine delle lezioni

Ogni docente in servizio alla prima ora, anche quando è a disposizione volontaria o disposta d'ufficio per la sostituzione di colleghi assenti, è presente in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, per vigilare sull'ingresso degli studenti e per assicurare il puntuale avvio della lezione. Durante le lezioni non abbandona la classe se non dopo averla affidata alla sorveglianza di un collaboratore scolastico o di un collega (comma 2 art.2048c.c). Il docente in servizio all'ultima ora vigila sul corretto svolgimento dell'uscita degli studenti al termine delle lezioni evitando di uscire dalla classe prima del suono della campanella.

Art. 7 – Vigilanza durante l'intervallo

I docenti, sulla base del piano di sorveglianza predisposto dal Dirigente Scolastico, sono tenuti alla sorveglianza degli studenti nelle aule, nei corridoi dei vari piani, nell'atrio dell'Istituto e nell'aree esterne, controllando in particolare che venga rispettato il Regolamento di Istituto.

Nell'opera di vigilanza essi sono coadiuvati dai collaboratori scolastici.

I docenti sono tenuti ad intervenire ogniqualvolta si verificano mancanze disciplinari, sia per fini educativi, sia soprattutto in caso di pericolo imminente per l'incolumità degli allievi, essendo ugualmente responsabili sotto il profilo civile e penale dei danni che dovessero accadere per mancata vigilanza.

Ciascun docente vigila sul comportamento degli studenti anche non appartenenti alle proprie classi.

Art. 8 – Vigilanza durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione

I docenti che accompagnano le classi nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione hanno il potere e il dovere di vigilanza che esercitano per tutto il tempo in cui gli alunni sono loro affidati.

In particolare, nei confronti degli studenti minorenni, che si presumono non ancora idonei ad assumere responsabilità piena ed esclusiva delle proprie azioni, la vigilanza deve essere opportunamente graduata in rapporto all'età ed alle circostanze fino a diventare in determinati casi vera e propria assistenza.

Art. 9 – Presenza del docente alle Assemblee di Classe

Ciascun docente, in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe, è tenuto alla sorveglianza durante l'assemblea.

Pur rispettando gli spazi di autonomia degli studenti, deve tuttavia garantire la vigilanza, il costante rispetto del Regolamento, nonché l'ordinato svolgimento dell'assemblea.

In caso di infrazioni al Regolamento e di palese assenza di dibattito, il docente in servizio è autorizzato a sospendere l'assemblea, annotando l'interruzione sul registro di classe.

Art. 10 – Presenza del docente alle Assemblee d'Istituto

I docenti sono tenuti, secondo l'orario di servizio, a prestare sorveglianza durante lo svolgimento delle Assemblee d'Istituto.

I docenti vigilano in particolare che non si verifichi pregiudizio all'incolumità personale e danno al patrimonio, che venga osservato il divieto di fumo nei locali della scuola e vengano rispettate le norme di sicurezza. In caso di impossibile ordinato svolgimento dell'assemblea i docenti segnalano immediatamente la situazione al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, che ne decreteranno lo scioglimento.

Qualora il disturbo ai lavori dell'Assemblea provenga da singoli studenti, il docente allontana costoro e, unitamente alla classe di appartenenza, riprende il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 11 – Tenuta dei registri

Registri di classe

Ogni docente è tenuto a compilare il registro elettronico di classe in ogni parte di sua competenza.

Annota le assenze ed i permessi relativi agli studenti, le attività svolte, comprese quelle obbligatorie per il reintegro del monte ore, i richiami disciplinari ed ogni altra nota significativa inerente all'organizzazione dell'attività didattica della classe.

Il docente della prima ora è tenuto altresì alla lettura immediata delle circolari indirizzate alla classe.

Registro personale del professore

Ogni docente è tenuto a compilare in ogni sua parte e a tenere aggiornato il registro elettronico nella sezione relativa alla propria disciplina. Il registro è obbligatorio in quanto strumento e documento dell'attività amministrativa. La registrazione della presenza è immediata e relativa unicamente all'ora di lezione in corso. È vietato registrare la presenza sul registro elettronico all'inizio della presa di servizio per tutte le ore di lezione dovute durante l'intera giornata. Pertanto, la firma di presenza va apposta ora per ora, oppure per le due ore consecutive di lezione nella stessa classe. Per tutte le altre parti (argomenti svolti, note disciplinari ecc.) il registro viene compilato entro le ore 24 della stessa giornata.

Registri dei laboratori, prenotazioni laboratori e aule speciali.

Tutti i docenti, quando fanno uso dei laboratori ed aule speciali, provvedono personalmente alla prenotazione esclusivamente sul registro elettronico e in occasione dell'utilizzo compilano il registro cartaceo di presenza.

Registri delle attività integrative

I docenti annotano negli appositi registri disponibili in vicepresidenza, oltre che nel registro elettronico, l'effettuazione di attività di recupero, di potenziamento e di attività di ampliamento dell'offerta formativa a documentazione dell'attività svolta che costituisca titolo per l'accesso al fondo d'Istituto o ad altra forma di remunerazione.

Sezione II – Dei rapporti Scuola-Famiglia

Art. 12 – Rapporti tra docenti e genitori degli allievi

Il rapporto Scuola-Famiglia è quotidiano attraverso la consultazione del sito internet dell'Istituto per tutto ciò che attiene all'organizzazione ed allo svolgimento della vita scolastica. Accedendo allo stesso sito tramite password personale fornita dall'Istituto, la Famiglia potrà, altresì, consultare il registro elettronico della classe del proprio figlio e visionare in area riservata assenze, ritardi di ingresso, uscite anticipate e note disciplinari relativi al medesimo.

Ogni cinque assenze e/o ritardi, la Scuola ne darà comunicazione alla Famiglia tramite sms al numero di telefono da essa fornito.

Gli incontri generali Scuola-Famiglia non devono essere in numero inferiore a due nell'anno scolastico e non meno di uno per periodo.

I ricevimenti individuali dei genitori si svolgono di norma in un'ora settimanale fissata nell'ambito dell'orario di servizio dei singoli docenti nei periodi stabiliti dal piano annuale. Sono prenotabili sul registro elettronico dell'Istituto. Per tutta la durata dell'ora di ricevimento dei genitori, il docente è tenuto ad essere presente nell'Istituto negli ambienti appositamente destinati ed a ricevere, se vi è capienza, anche i genitori che non abbiano effettuato la prenotazione.

Qualora l'Istituzione non possa garantire il servizio, in particolare nelle prime e ultime ore, sarà autorizzata l'entrata/uscita anticipata delle classi interessate, a condizione che le rispettive famiglie siano preavvisate almeno un giorno prima.

Sezione III – Del Piano triennale dell’Offerta Formativa e della programmazione collegiale

Art. 13 – Programmazione collegiale

Tutti i docenti devono attenersi alla programmazione didattica concordata nell’ambito del Consiglio di classe, dei Gruppi disciplinari e del Collegio Docenti in coerenza con gli obiettivi dei profili formativi in uscita.

I docenti devono, altresì, sviluppare il proprio piano di lavoro annuale coerentemente con le decisioni collettive assunte nelle rispettive unità organizzative competenti, che sono vincolanti per ciò che concerne i contenuti essenziali e gli obiettivi concordati.

Le decisioni comuni, quali espressione democratica di pluralismo culturale e pedagogico, non limitano la libertà dell’insegnamento.

TITOLO II – STUDENTI

Capo I – Dei diritti e dei doveri degli studenti

Art. 14 – Principi fondamentali

La scuola promuove lo sviluppo fisico, spirituale, morale, culturale e sociale dello studente.

Questi è “cittadino della scuola”, gode di diritti e risponde dei propri doveri.

Si impegna per raggiungere il successo negli studi per il bene proprio e della collettività in cui è inserito.

Per raggiungere tale obiettivo primario dovrà organizzare il proprio tempo, le proprie attività e adeguare i propri comportamenti.

Sezione I – Dei diritti e delle libertà

Art. 15 – Diritti dello studente

Nell’Istituto lo studente gode pienamente dei diritti e delle libertà personali che caratterizzano la convivenza ispirata dai principi della democrazia e della tolleranza e gode di diritti propri al suo status.

Egli ha diritto:

1. al riconoscimento della propria dignità personale da parte di chiunque operi, a qualsiasi titolo, nella scuola;
2. alla libera espressione del proprio pensiero, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole della scuola;
3. alla tutela contro molestie, derisione, penalizzazione o discriminazione per le proprie idee religiose o politiche, per l’appartenenza etnica e per le proprie condizioni fisiche o psicologiche;
4. alla tutela della riservatezza, nel pieno e costante rispetto delle norme di legge che regolano il diritto alla privacy;
5. ad accrescere le proprie conoscenze, sia culturali che umane, in una scuola efficiente nella struttura, qualificata nei programmi e nei metodi;
6. al conseguimento degli obiettivi formativi, garantito dall’impegno della scuola di rimuovere gli ostacoli che limitano la piena formazione;
7. a conoscere fini, obiettivi e metodi dell’attività didattica programmata dal Consiglio di Classe;
8. ad una valutazione tempestiva e trasparente nei criteri, nei metodi e negli strumenti, così come definiti nel PTOF.

Art. 16 - Assemblea degli studenti

Fermo restando quanto previsto dagli artt.12, 13 e 14 del D.lgs. 297/94, le assemblee di classe devono essere richieste in vicepresidenza su apposito modulo con un preavviso di 5gg. Le assemblee d’Istituto devono essere richieste in vicepresidenza su apposito modulo con un preavviso di 10gg. Per entrambe le assemblee viene redatto un verbale da consegnare in vicepresidenza entro una settimana.

Qualora l’assemblea di Istituto si svolga fuori dai locali scolastici, gli alunni raggiungono autonomamente la sede e al termine dell’assemblea rientrano autonomamente a casa. L’appello all’inizio e alla fine dell’assemblea viene svolto dal docente in servizio.

Art. 17 – Utilizzo pomeridiano dei locali da parte degli studenti

Gli studenti possono utilizzare i locali della scuola in orario pomeridiano per attività di studio autonomo previa approvazione da parte del Consiglio di Istituto di uno specifico progetto.

Sezione II - Dei doveri e degli obblighi

Art. 18 – Rispetto delle persone, delle cose e dell'ambiente

Ogni studente deve contribuire alla qualità della vita di relazione all'interno dell'Istituto. In particolare:

1. osserva sempre una condotta rispettosa dell'integrità fisica e patrimoniale, nonché dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i componenti della comunità scolastica, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica. L'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale nei confronti dei predetti soggetti è automaticamente riferito anche a tutte le relazioni intrattenute, in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura;
2. rispetta i compagni, le loro idee, la loro provenienza e la loro condizione fisica e scolastica, anche evitando comportamenti che possano essere fonte di emarginazione per qualcuno di essi;
3. rispetta il personale scolastico tutto e l'azione educatrice svolta dai docenti, osservando le disposizioni anche quando non provengono dai propri insegnanti;
4. non usa espressioni scurrili e non bestemmia;
5. si esprime a bassa voce durante gli spostamenti dai/ai locali nei quali svolge la propria attività scolastica;
6. adotta un abbigliamento composto e adeguato all'ambiente scolastico;
7. non imbratta i muri, non danneggia le pareti o le suppellettili delle aule, né di ogni altro locale, compresi i servizi igienici;
8. mantiene il decoro della propria aula e puliti il campo sportivo ed ogni altro spazio o locale;
9. effettua la raccolta differenziata secondo le indicazioni fornite;
10. rispetta tutte le attrezzature tecniche ed ogni altro materiale che riceve in uso temporaneo o con il quale svolge, anche saltuariamente, parte delle proprie attività scolastiche (testi, libri e riviste, computer e stampanti, attrezzature linguistiche e sportive, strumenti di laboratorio).

Art. 19 – Doveri ed obblighi comportamentali

Ogni studente deve collaborare con gli insegnanti a rendere produttivo il processo di formazione, suo e dei propri compagni, in un clima di serena convivenza e osserva tali norme comportamentali anche durante il periodo dell'alternanza scuola lavoro, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

In particolare:

1. mantiene un comportamento responsabile, serio e partecipa a tutte le attività didattiche e culturali con atteggiamento costruttivo;
2. è diligente nell'esecuzione dei compiti, puntuale nelle consegne;
3. non si sottrae deliberatamente ai momenti di verifica e all'obbligo di frequentare le attività educative programmate dal Consiglio di Classe;
4. non disturba le lezioni e/o lo svolgimento delle Assemblee;
5. esce dall'aula solo con l'autorizzazione dell'insegnante e si assenta solo brevemente una volta uscito dall'aula. Di norma è consentito uscire solo alla 2^a, 5^a e 6^a ora;
6. durante il cambio d'ora rimane in attesa del docente dell'ora successiva nelle immediate vicinanze della propria aula (salvo che per gli spostamenti aula-laboratori-aula);
7. non consuma cibi e bevande all'interno delle aule/laboratori durante le lezioni;
8. non abbandona mai, per nessun motivo, di propria iniziativa i locali dell'Istituto;
9. non introduce nell'Istituto droghe o alcolici;
10. non introduce estranei nell'Istituto, non svolge attività diverse da quella scolastica (es. vendita di magliette, felpe, fotografie, prevendite di biglietti d'ingresso in discoteca, ecc.) e non utilizza il logo e il nome dell'Istituto senza espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico;
11. non denigra con le proprie azioni e parole l'immagine e la reputazione dell'istituzione scolastica;
12. non porta a scuola oggetti di valore ed è responsabile dei propri beni personali;
13. entra ed esce dall'Istituto senza attraversare il parcheggio interno posteriore;
14. durante le uscite didattiche e le visite di istruzione si attiene scrupolosamente alle disposizioni

- impartite dai docenti accompagnatori anche non della classe;
15. non utilizza il computer di classe senza l'autorizzazione dell'insegnante.

Art. 20 – Atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo

Non sono ammessi atteggiamenti di bullismo e cyberbullismo verso singoli studenti, intere classi, né, a fortiori, verso il Dirigente scolastico, gli insegnanti e il personale che opera nella scuola a qualunque titolo. Si intendono atti di bullismo:

- Botte, spinte e prepotenze fisiche;
- Offese, ricatti, minacce, insulti;
- Pettegolezzi fastidiosi e offensivi;
- Esclusione costante di una persona dalla vita di gruppo.

Ai sensi della L. 71/2017, art.1 c.2 per “cyberbullismo” si intende:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.”

È dovere di tutti, anche degli studenti, segnalare le situazioni di bullismo e di cyberbullismo di cui si venga a conoscenza.

Sezione III – Delle norme che regolano le frequenze e le assenze

Art. 21 – Frequenza

La frequenza è obbligatoria. L'assenza collettiva è considerata arbitraria.

Gli studenti che, per giustificato motivo, non partecipano ad attività integrative programmate dalla Scuola che si svolgano fuori sede (viaggi di istruzione, manifestazioni culturali, etc.) sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni nei periodi considerati.

Art. 22 – Ingressi

1. Gli alunni entrano a scuola a partire dalle ore 7.40 e sono in aula alle ore 7.55. Il cancello esterno dell'Istituto viene chiuso alle ore 8.10 e riaperto alle ore 8.50.
2. Gli alunni giunti dopo le ore 8.10 fanno ingresso nell'Istituto alle ore 8.50 e sono ammessi in classe dal docente in servizio alla seconda ora che annoterà il ritardo sul registro di classe.
3. Dopo le ore 9.00 possono essere ammessi in classe solo gli alunni che adducano gravi e giustificati motivi e che, se minorenni, siano accompagnati da un genitore, previa autorizzazione dell'Ufficio di Vicepresidenza. In tal caso il ritardo sarà annotato nel registro di classe dal docente in servizio, previa esibizione da parte dello studente in ritardo del permesso scritto di entrata rilasciato dal suddetto Ufficio.

Art. 23 - Uscite

1. Al termine delle lezioni tutti gli studenti lasciano autonomamente la scuola.
2. Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica o dell'ora di attività alternativa escono dall'Istituto.
3. Le uscite anticipate rispetto all'orario normale sono consentite solo per motivi gravi e documentati e devono essere autorizzate dall'ufficio di Vicepresidenza. Laddove possibile gli studenti presentano in anticipo, almeno un giorno prima, la documentazione necessaria. In caso di urgenza, la scuola contatta direttamente la famiglia. Gli studenti minorenni devono essere prelevati personalmente da un genitore o adulto delegato.

Art. 24 – Comunicazione delle assenze prolungate

In caso di assenza dovuta a ordinaria malattia, non è richiesta alcuna certificazione medica e, in ogni caso, la scuola non è autorizzata ad acquisirla.

In caso di assenza programmata superiore a 10gg, è opportuno segnalarne le motivazioni all'Ufficio del Dirigente scolastico su apposito modello che dovrà essere preventivamente ritirato in Segreteria Alunni.

Le assenze prolungate, che rientrano nelle fattispecie previste dal PTOF ai fini della deroga per la validità

dell'anno scolastico, devono essere giustificate da idonea documentazione da consegnare al coordinatore di classe che la consegnerà in segreteria.

Capo II – Delle sanzioni disciplinari

Sezione I – Dei principi di applicazione delle sanzioni

Art. 25 – Criteri di irrogazione dei provvedimenti disciplinari

Il compito preminente della scuola è educare e formare, perciò l'azione disciplinare deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

In nessun caso può essere sanzionata la libera e corretta espressione di opinioni.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità anche sulla base delle convenzioni stipulate dalla scuola con le associazioni di volontariato.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

Art. 26 – Competenza per l'irrogazione dei provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni sono sempre adottati dal Consiglio di Classe competente nella sua composizione integrale. Alla delibera non possono prendere parte, qualora ne siano membri, né lo studente direttamente interessato, né il relativo genitore.

I rappresentanti degli studenti e dei genitori sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto se sono stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Le sanzioni dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, dell'esclusione dallo scrutinio finale e della non ammissione all'esame di Stato, sono adottate da parte del Consiglio di Istituto alle presenti condizioni: quando ricorrono situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure si tratta di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare un elevato allarme sociale e in entrambi i casi non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Art. 27 – Rientro nella comunità scolastica

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto del coordinatore di classe con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 28 – Ricorso avverso le sanzioni disciplinari

Contro le sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio di Classe è possibile presentare ricorso all'Organo di

garanzia interno entro 15 giorni dalla data della notifica del provvedimento; contro le sanzioni irrogate dal Consiglio d'Istituto è possibile presentare ricorso al Direttore dell'Organo di garanzia dell'Ufficio regionale entro 15gg. dalla notifica del provvedimento.

Art. 29 - Tipologia della sanzione

La violazione degli obblighi e dei doveri dà luogo all'applicazione delle sanzioni.

Ferme restando le sanzioni disciplinari, nel caso di danni al patrimonio, la famiglia dello studente è tenuta a risarcire la Scuola e/o la persona fisica che ha subito il danno.

Nell'adozione dei provvedimenti si tiene conto delle circostanze attenuanti e dei fattori aggravanti.

Costituisce circostanza attenuante:

1. il comportamento irreprensibile dell'alunno sul piano disciplinare nell'anno in corso e in quello precedente;
2. l'avvenuto risarcimento del danno provocato;
3. la spontanea assunzione di responsabilità rispetto all'infrazione compiuta.

Costituiscono elementi progressivamente aggravanti:

1. precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato e in quello precedente;
2. l'entità, morale o materiale, del danno prodotto;
3. mancato risarcimento del danno;
4. infrazione compiuta nel corso dello stage aziendale o delle uscite didattiche e viaggi di istruzione;
5. infrazione compiuta nei confronti del personale della scuola;
6. infrazione compiuta a danno di persona disabile o caratterizzata da significativa fragilità.

Sono da intendersi come sanzioni:

1. richiamo scritto sul registro elettronico;
2. consegne da svolgere in classe o a casa;
3. nota disciplinare sul registro elettronico;
4. attività didattica pomeridiana obbligatoria;
5. obbligo di permanenza in aula durante l'intervallo;
6. riduzione o sospensione delle uscite didattiche o dei viaggi d'istruzione (nel caso in cui sia già stata versata la caparra o il costo dell'intero viaggio, le somme non saranno rimborsate);
7. allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni (commutabile in attività utili alla comunità);
8. allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
9. esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Organi competenti a adottare le sanzioni:

- ogni singolo docente per le sanzioni N° 1, 2, 3;
- il coordinatore di classe per le sanzioni N° 4, 5
- il Consiglio di classe per le sanzioni N° 6, 7, o in caso di urgenza il Dirigente Scolastico per la sanzione N° 6.
- il Consiglio d'Istituto per le sanzioni N° 8, 9.

Art. 30 - Correlazione tra doveri, infrazioni e sanzioni (tabelle A, B, C)

TABELLA A - INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI e SANZIONI

DOVERI	INFRAZIONI AI DOVERI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
1. FREQUENZA REGOLARE	a) ritardi al rientro in classe dopo l'intervallo, al cambio d'ora e dopo un'uscita autorizzata; b) uscita non autorizzata dall'aula.	- richiamo scritto sul registro elettronico - nota disciplinare - consegne da svolgere in classe o a casa	Il singolo docente

2. IMPEGNO E PARTECIPAZIONE	a) presentarsi in classe senza il materiale didattico utile e previsto dalle discipline in orario; b) mancata effettuazione dei compiti assegnati per casa.	- richiamo scritto sul registro elettronico - nota disciplinare - consegne da svolgere in classe o a casa.	Il singolo docente
3. RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)	a) Interventi inopportuni o di disturbo durante le lezioni, anche con docenti non della classe; b) occasionale non rispetto del materiale altrui; c) comportamento scorretto durante le assemblee e le conferenze.	- richiamo scritto sul registro elettronico - nota disciplinare	Il singolo docente
4. RISPETTO DELLE ATTREZZATURE E DELLE STRUTTURE	a) mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente di lavoro; b) danneggiamento di arredi e attrezzature dovuto a comportamento negligente.	- nota disciplinare oltre al ripristino a spese dello studente della pulizia dell'ambiente e/o al risarcimento del danno provocato	Il singolo docente
5. RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE	a) infrazione alle norme che regolano gli ingressi, il parcheggio dei motocicli e/o delle automobili; b) uso di espressioni scurrili e bestemmie; c) disturbo durante gli spostamenti dai/ai locali; d) utilizzo non autorizzato del telefono cellulare.	- richiamo scritto sul registro elettronico - nota disciplinare - consegne da svolgere in classe o a casa	Il singolo docente
6. RISPETTO DELLE REGOLE SULL'USO DEL CELLULARE E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI	a) Infrazione alle norme che regolano l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici	- richiamo scritto sul registro elettronico - nota disciplinare	Il singolo docente

TABELLA B - INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI e SANZIONI

Circostanze attenuanti:

- il comportamento irreprensibile dell'alunno sul piano disciplinare nell'anno in corso e in quello precedente;
- l'avvenuto risarcimento del danno provocato;
- la spontanea assunzione di responsabilità rispetto all'infrazione compiuta.

Circostanze aggravanti

- precedenti disciplinari nell'arco dell'anno scolastico considerato e in quello precedente;
- l'entità, morale o materiale, del danno prodotto;
- mancato risarcimento del danno;
- infrazione compiuta nel corso dello stage aziendale o delle uscite didattiche e viaggi di istruzione;
- infrazione compiuta nei confronti del personale della scuola.
- infrazione compiuta a danno di persona disabile o caratterizzata da significativa

fragilità.

(cfr. art. 29)

DOVERI	INFRAZIONI AI DOVERI	SANZIONI	ORGANO COMPETENT EE
1) TUTTI QUELLI PREVISTI DALLA TABELLA A	Infrazioni alle norme che regolano l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici previste dalla Tabella A reiterate o caratterizzate da circostanze aggravanti	- Attività didattica pomeridiana obbligatoria sul tema (in caso di 3 note disciplinari)	Il coordinatore di classe
		- Obbligo di permanenza in aula durante l'intervallo per una settimana (in caso di 4 note disciplinari).	Il coordinatore di classe
		- Allontanamento dalla scuola da 3 a 5 gg. o riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione (in caso di più di 4 note disciplinari)	Il Consiglio di classe
	Altre infrazioni previste dalla Tabella A reiterate o caratterizzate da circostanze aggravanti.	- Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola da 1 a 3gg. Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola da 4 a 15gg se precedentemente sia già stato sanzionato con allontanamento dalla scuola.	Il Consiglio di classe

2) FREQUENZA REGOLARE	Uscita non autorizzata dall'Istituto.	- Nota disciplinare, riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione e allontanamento dalla scuola da 3 a 5gg.	Il Consiglio di classe
3) RISPETTO DEGLI ALTRI (compagni, docenti, personale non docente)	a) atti violenti nei confronti delle persone; b) utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; c) comportamenti di bullismo e cyberbullismo; d) propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone; e) furto; f) ripetuto non rispetto del materiale altrui.	- Nota disciplinare, riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione e allontanamento dalla scuola da 3 a 15gg, commutabile in attività utili alla comunità.	Il Consiglio di classe
		- Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola oltre i 15gg. (in presenza di circostanze aggravanti prevalenti su eventuali circostanze attenuanti).	Il Consiglio di Istituto
		- Nota disciplinare ed esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.	
4) RISPETTO DI STRUTTURE e DI ATTREZZATURE	a) danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre); b) incisioni e scritte su banchi, porte, arredi e attrezzature; c) scritte sui muri, porte e banchi.	- Nota disciplinare e riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione.	Il Consiglio di classe
		- Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola da 3 a 15gg, commutabile in attività utili alla comunità.	
		- Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola oltre i 15gg. (in presenza di circostanze aggravanti prevalenti su eventuali circostanze attenuanti)	Il Consiglio d'Istituto
		- Nota disciplinare ed esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.	
5) RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE	a) contraffazione della firma dei genitori o di altri soggetti nei documenti ufficiali consegnati all'istituto; b) falsificazione di dati sul registro elettronico; c) rifiuto di fornire le proprie generalità o di fornirle false al personale dell'Istituto; d) introduzione nella scuola di alcolici o droghe; e) introduzione di estranei nell'Istituto; f) svolgimento di attività estranee a quelle scolastiche; g) atti che hanno come conseguenza l'interruzione o il ritardo del servizio scolastico; h) azioni che compromettono e denigrano l'immagine della scuola; i) effettuazione di riprese non autorizzate in classe o nei locali della scuola; j) effettuazione di riprese non autorizzate in classe o nei locali della scuola fatte circolare in Istituto o su internet.	- Nota disciplinare, riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione e allontanamento dalla scuola da 3 a 15gg, commutabile in attività utili alla comunità.	Il Consiglio di classe
		- Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola oltre i 15gg. (in presenza di circostanze aggravanti prevalenti su eventuali circostanze attenuanti).	Il Consiglio d'Istituto
		- Nota disciplinare ed esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.	
		- Nota disciplinare e riduzione o sospensione delle visite guidate o dei viaggi d'istruzione.	

6) RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	a) danneggiamento della segnaletica; b) violazioni volontarie della normativa sulla sicurezza ai sensi del Dlgs.81/2008.	- Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola da 3 a 15gg commutabile in attività utili alla scuola.	Il Consiglio di classe
		- Nota disciplinare e allontanamento dalla scuola oltre i 15gg. (in presenza di circostanze aggravanti prevalenti su eventuali circostanze attenuanti)	Il Consiglio d'Istituto
		- Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.	

TABELLA C – VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIFUMO

DOVERI	INFRAZIONI AI DOVERI	SANZIONI	ORGANO COMPETENTE
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E DELLE NORME CHE TUTELANO LA SALUTE	Infrazione al divieto di fumare all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico	Nota disciplinare e multa da € 27,50 a € 275 (minimo effettivo da pagare: € 55, raddoppiato se la violazione è commessa in presenza di minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza)	Funzionari incaricati all'osservanza della norma

Art. 31 – Ambito di applicazione delle sanzioni

Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti in cui si articola l'attività scolastica: l'ingresso e l'uscita dalla scuola, l'intervallo, i trasferimenti tra aule diverse, le attività sportive, le attività extra-curricolari, l'attività di alternanza scuola – lavoro, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari si estende, altresì, a tutti i comportamenti che violino l'integrità patrimoniale, fisica, psichica e la dignità morale di tutti i componenti della Comunità scolastica tenuti anche fuori dai locali scolastici e nella vita extrascolastica.

Art. 32 – Sanzioni per violazioni disciplinari nel corso delle sessioni d'esame

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante lo svolgimento delle sessioni d'esame sono comminate dalla Commissione d'esame e sono applicabili a tutti i candidati, compresi quelli esterni.

Art. 33 - Modalità per l'adozione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni devono essere irrogate sempre in forma scritta, con annotazione sul registro elettronico di classe e, nei casi previsti, nel verbale dei Consigli di Classe. I provvedimenti, adeguatamente motivati e firmati, devono essere notificati alle famiglie. Le sanzioni disciplinari vengono inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono nel suo percorso scolastico.

- Per quanto concerne le sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, saranno comunicate allo studente e alla famiglia per il tramite del registro elettronico.
- Per quanto riguarda invece le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica saranno comunicate all'interessato e alla famiglia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

Il procedimento disciplinare è avviato dal Dirigente Scolastico su segnalazione scritta del docente in servizio nella classe o del Coordinatore di classe, con la formale contestazione scritta degli addebiti. La contestazione deve contenere la precisa indicazione dell'infrazione commessa, nonché l'invito a far pervenire una propria nota difensiva entro il giorno precedente la riunione del Consiglio di classe competente per l'irrogazione della sanzione.

La contestazione è notificata all'interessato e alla famiglia con raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano.

Art. 34 – Sanzioni e valutazione del comportamento

Tutti i provvedimenti che comportano una formulazione scritta concorrono a determinare il voto periodico e finale della condotta sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel Piano dell'offerta

formativa. Concorrono altresì alla determinazione del credito scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.

Titolo III ORGANI COLLEGIALI

Capo III – Dell’Organo di garanzia

Sezione I – Della costituzione, composizione e funzionamento dell’Organo di Garanzia

Art. 35 – Costituzione

Il presente Regolamento istituisce l’Organo di Garanzia, soggetto a cui è demandata la soluzione dei conflitti in merito all’applicazione e alla interpretazione del Regolamento di Istituto e che decide sui ricorsi proposti dagli studenti contro le sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio di Classe. L’Organo di Garanzia può annullare o confermare o rideterminare la sanzione.

Art. 36 – Composizione

L’Organo di garanzia è composto da due docenti di ruolo, un genitore, due studenti ed un rappresentante del personale non docente. Dell’Organo di Garanzia fa parte il Dirigente Scolastico che lo convoca, lo presiede e ne regola e dirige i lavori. Viene nominato dal Consiglio di Istituto su indicazione del Collegio dei Docenti, dal Comitato dei genitori e del Comitato degli studenti, mentre il rappresentante del personale non docente viene segnalato dal Dirigente scolastico. Della componente studenti possono far parte esclusivamente gli iscritti nelle classi del triennio.

Il Consiglio di Istituto nomina altresì sei membri supplenti, due docenti, due studenti, un genitore e uno del personale ATA, che subentrano in caso di assenza dei membri effettivi. I membri effettivi dell’Organo di Garanzia non partecipano alle riunioni in caso di conflitti d’interesse e sono sostituiti dai membri supplenti.

Art. 37 – Durata

L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 38 – Funzionamento

L’Organo di Garanzia determina le regole del proprio funzionamento con apposito regolamento.

È validamente costituito quando siano presenti almeno quattro dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 39 – Decadenza dei membri

Gli studenti che lasciano l’Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori, qualora il figlio non sia più iscritto all’Istituto. Decadono altresì dalla carica gli studenti, i docenti e i non docenti, cui sia stato comminato un provvedimento disciplinare. Le surroghe avvengono secondo l’elenco dei supplenti. In tal caso la piena funzionalità dell’Organo viene ricostituita, mediante nomina dei nuovi componenti supplenti, nel corso del primo Consiglio d’Istituto utile. I nuovi componenti cessano dalle funzioni alla naturale scadenza dell’Organo di Garanzia

Sezione II –Del Funzionamento Collegio dei Docenti

Art. 40 - Delibere del Collegio dei Docenti

Le delibere del Collegio dei Docenti sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi.

Nel caso in cui la delibera riguardi più di due opzioni, il Presidente mette ai voti separatamente ciascuna opzione. Se nessuna opzione ottiene la maggioranza assoluta dei voti totali, si procede ad un ballottaggio tra le due opzioni che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Sezione III –Del Funzionamento Consiglio di Istituto

Art. 41 – Convocazione del Consiglio di Istituto

La convocazione avviene di norma 5gg prima della data fissata per la riunione del Consiglio, viene comunicata direttamente ai membri e pubblicata sul sito dell’Istituto all’albo online e sul registro elettronico.

Art. 42 – Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto.

Alle sedute possono assistere senza diritto di parola gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio che abbiano effettuato la prenotazione tramite il registro elettronico non oltre i due giorni antecedenti la riunione. Per motivi logistici, non è ammesso un numero di uditori superiore a 30.

In relazione ai temi trattati, ai fini della tutela della privacy, il Presidente può escludere la presenza di uditori.